



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 129

OGGETTO: Elezioni Provinciali del 6 e 7 giugno 2009. Propaganda elettorale. Determinazione e delimitazione spazi elettorali (Legge 24.4.1974, n. 130).

SETTORE: Segreteria ed Affari Generali

**IL DIRIGENTE DI SETTORE
SEGRETARIO GENERALE**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, nonché di conformità, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

L'anno **duemilanove**, il giorno **sette** del mese di **maggio**, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Visto che con Decreto del Prefetto della Provincia di Bari n. 229/Prov.BAT/4.3.8/UPE del 20.4.2009 sono state fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 le consultazioni per la elezione diretta dei Presidenti della Provincia e dei Consigli Provinciali;

Vista la legge 4.4.1956, n. 212, modificata dalla Legge 24.4.1975, n. 130 – di disciplina della propaganda elettorale, nonché le istruzioni contenute nella Circolare n. 1943/V dell'8.4.1980 del Ministero dell'Interno;

Atteso che questo Comune, con oltre 30.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 212, deve provvedere a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei manifesti e di quant'altro previsto dall'art. 1 della medesima legge da parte di singoli candidati, dei partiti o gruppi che partecipano direttamente alla competizione elettorale e da parte di quelli che alla stessa partecipano indirettamente;

Ritenuto di stabilire nel numero complessivo di 21 gli spazi da destinare all'affissione di manifesti di propaganda elettorale diretta e di altrettanti 21 quelli da destinare alla propaganda indiretta, nel modo seguente:

- | | |
|-------------------------|--|
| n. 8 spazi nel collegio | “CANOSA 1°” da destinare a chi partecipa direttamente alla consultazione elettorale; |
| n. 9 spazi nel collegio | “CANOSA II°” da destinare a chi partecipa direttamente alla consultazione elettorale; |
| n. 4 spazi nel collegio | “ANDRIA VIII – CANOSA III°”, di cui n. 1 spazio nella frazione di Loconia da destinare a chi partecipa direttamente alla consultazione elettorale; |
| n. 8 spazi nel collegio | “CANOSA 1°” da destinare a chi non partecipa direttamente alla consultazione elettorale; |
| n. 9 spazi nel collegio | “CANOSA II°” da destinare a chi non partecipa direttamente alla consultazione elettorale; |
| n. 4 spazi nel collegio | “ANDRIA VIII – CANOSA III°”, di cui n. 1 spazio nella frazione di Loconia da destinare a chi non partecipa direttamente alla consultazione elettorale; |

Atteso che, ai sensi del predetto art. 2, gli speciali stabiliti, per coloro che non partecipano direttamente alla propaganda elettorale e che hanno inoltrato al Comune, entro il 34° giorno antecedente alla data fissata per la elezione, devono essere delimitati nella misura di mt. 2,00 di altezza per mt. 8,00 di base;

Tenuto presente che, per consentire la propaganda elettorale agli aventi diritto, sono stati predisposti tabelloni bifacciali che consentono di effettuare da una parte la propaganda diretta e dall'altra la propaganda indiretta, nella misura predetta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché di conformità, espresso dal Segretario Generale – Dirigente del Settore Segreteria ed Affari Generali, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste le leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975, n. 130;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA

1°) Di stabilire nel numero di 21, per la elezione diretta del Presidente della Provincia e dei Consigli Provinciali del 6 e 7 giugno 2009, gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per coloro che partecipano direttamente alla consultazione elettorale, con utilizzo di tabelloni bifacciali ubicati nei luoghi del centro urbano e nella frazione di Loconia individuati nell'allegato elenco predisposto dall'U.T.C., che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

2°) Di stabilire nel numero di 21 gli spazi da destinare alla propaganda elettorale da parte di chi non partecipa direttamente con liste di candidati alla competizione elettorale, individuati negli stessi luoghi stabiliti al punto 1°) del presente deliberato, utilizzando l'altra facciata dei tabelloni metallici, di cui al precedente punto 1°).

3°) Di delimitare gli spazi di cui al punto 1°) e 2°) del presente deliberato, da ripartire ed attribuire così come segue tra gli aventi diritto all'affissione:

- riquadri della misura di mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di base ai candidati ed ai partiti o gruppi politici;
- riquadri di mt 1,00 di altezza per mt. 1,00 di base, di misura superiore a quella di mt. 1,00 per mt. 0,70 prevista dalla legge, a coloro che non partecipano direttamente con liste di candidati alla campagna elettorale ma che hanno fatto richiesta di spazi entro il 34° giorno precedente alla data fissata per le elezioni, dando atto che detta misura di mt. 1,00 per mt. 1,00 è stata così delimitata in quanto i tabelloni sono formati da moduli di mt. 2,00 di base e, pertanto, non corrispondenti ad un multiplo di mt. 0,70.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di ottemperare in tempo utile agli adempimenti di legge, viene resa, dalla Giunta, con separata ed unanime votazione, prontamente esecutiva ai sensi dell'art. 134